



**AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI TUTORIALI PER IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO NELL'AMBITO DEL PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2-BIS COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 13 APRILE 2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

## IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e in particolare l'art 6 "Autonomia delle Università";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e da ultimo modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020, e in particolare l'art. 3 "Libertà e finalità dell'insegnamento";
- VISTO il Regolamento generale dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale n. 288676 del 23 dicembre 2013 e da ultimo modificato con decreto rettorale n. 1991 del 18 maggio 2020, e in particolare l'art. 13 "Regolamenti";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, avente ad oggetto "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza"
- VISTA la delibera n. 231 del 26 settembre 2023 del Consiglio Direttivo dell'ANVUR con cui sono state approvate le linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025;
- VISTA la delibera in data 24 ottobre 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico del 10 ottobre 2023, ha istituito il Centro Formazione Insegnanti dell'Università degli Studi di Milano, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ateneo, in conformità ai requisiti previsti dal DPCM 4 agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", approvandone, altresì, il relativo regolamento;
- VISTA la circolare del MUR, emanata in data 17 ottobre 2023, che prevedeva che le proposte di accreditamento dei nuovi percorsi formativi venissero presentate dalle Istituzioni deputate inderogabilmente entro le ore 15.00 del giorno 10 novembre 2023 e che le proposte fossero corredate dalla documentazione di istituzione e denominazione dei percorsi formativi stessi, con l'individuazione dei relativi Direttori, nonché di costituzione della Giunta del Centro;
- VISTA il decreto rettorale n. 5485 del 9 novembre 2023, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 2023, tenuto conto del parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 12 dicembre 2023, con cui sono stati istituiti i percorsi formativi, individuandone i Direttori, ed è stata istituita la Giunta del Centro, come previsto dal DPCM 4 agosto 2023;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 365 del 7 febbraio 2024 con il quale sono stati accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui sopra istituiti presso l'Università degli Studi di Milano;



- VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. n. 620 del 22 aprile 2024 - Disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l'accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2 – bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 621 del 22 aprile 2024 – Disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico – pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024 nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica;
- VISTA la nota del Ministro dell'Università e la Ricerca in data 14 maggio 2024 – “Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti anno accademico 2023/2024 e 2024/2025;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2024 con la quale è stato approvato il sistema contributivo dei percorsi di formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024 (anno scolastico 2024/2025);
- VISTO il bando a.a. 2023/2024 di attivazione dei Percorsi universitari di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, emanato con decreto rettorale 3772/2024 del 30 maggio 2024;
- VISTO l'articolo 2 bis comma 7 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 in cui è indicato che: “Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor;
- VISTO l'art 10 comma 1 del DPCM dell'8 agosto 2023 in cui è indicato che Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. L'incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2 -bis, comma 7 del decreto legislativo” (n.59, del 13 aprile 2017);
- VISTO il decreto n. 256 del Ministero dell'istruzione e del merito in concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2023 “Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.”

## DECRETA

l'emanazione di una procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla definizione di una graduatoria di personale in servizio presso la scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 agosto 2023 a.a. 2023/2024 (anno scolastico 2024/2025).



## Art. 1 -Oggetto

In applicazione della normativa citata in premessa, è indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla formulazione di una graduatoria di personale in servizio presso le Scuole secondarie di primo e secondo grado, da cui attingere per le esigenze del Centro Formazione Insegnanti dell'Università degli Studi di Milano. L'incarico di Tutor Coordinatore è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e di quanto previsto all'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Le graduatorie saranno formulate per le seguenti classi di concorso

CLASSE	DENOMINAZIONE CORSO
A012	DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
A018	FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A020	FISICA
A021	GEOGRAFIA
A022	ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A028	MATEMATICA E SCIENZE
A031	SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A047	SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A050	SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051	SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
AA25	LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AB24	LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
BB02	CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE)

Il personale sarà posto in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore (ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del D.L. 13 aprile 2017). L'eventuale attribuzione dell'esonero (parziale o totale) potrà essere riconosciuta soltanto per una classe di concorso.

L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia provvederà a ripartire, per ciascuna Classe di Concorso, il contingente indicato nel Decreto Ministeriale fra le Università della Lombardia che hanno attivato i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, sulla base delle loro necessità.

Concluse le procedure di valutazione, il Centro Formazione Insegnanti comunicherà le conseguenti graduatorie agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero e al fine della modifica del contratto individuale di lavoro per i docenti in posizione di semiesonero.

Per l'anno scolastico 2023/2024 non si procederà in ogni caso al collocamento in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento del personale docente selezionato a svolgere le funzioni tutoriali in caso di mancata attivazione dell'offerta formativa accreditata da parte dei Centri.



## **Art. 2 - Funzioni e compiti dei Tutor**

In applicazione della normativa citata in premessa, è indetta la procedura di selezione, per titoli e colloquio, della tipologia di cui all'art. 2, finalizzata all'individuazione di personale docente in servizio presso Scuole secondaria di primo e secondo grado del Sistema Nazionale d'Istruzione, da utilizzare presso l'Università degli Studi di Milano, nell'ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2-bis comma 7 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 10, commi 3, e 5 del D.P.C.M del 4 agosto 2023, ai Tutor Coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisionare le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

L'incarico è svolto sotto la supervisione del Centro.

## **Art. 3 - Requisiti e condizioni generali di ammissione**

Possono concorrere all'incarico di Tutor Coordinatori i docenti a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni. Per il computo del periodo di cui sopra si precisa che, come da indicazioni ministeriali, centottanta giorni di servizio continuativo equivalgono ad un anno scolastico intero.

In aggiunta a quanto sopra, per concorrere all'incarico di Tutor Coordinatore il candidato dovrà avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti (accanto a ciascun ambito è indicato il punteggio massimo attribuibile in fase di valutazione dei titoli):

- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 6);
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 2);
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (3 punti);
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro



dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6);

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);

i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);

k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6);

l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM (punti 6);

m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6);

n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6);

o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti (punti 3).

La commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, attribuisce a ogni candidato i punti sopra menzionati in ciascuno degli ambiti sopra riportati, come indicato nell'allegato al Decreto Interministeriale n. 256 del 28/12/2023, per i quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta (punti 50 su 100).

Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore o il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'incarico di Tutor è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

Non sono ammessi alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.

Non sono altresì ammessi alla selezione i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.



In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Università degli Studi di Milano può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 4 - Domanda e termine di presentazione**

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando [la procedura elixform](#).

Sarà possibile allegare al massimo n. 3 documenti per le pubblicazioni e n. 2 documenti per gli altri titoli da far valutare.

Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e residenza, deve formulare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;
- aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell'art. 3.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura elixform, ed includere obbligatoriamente:

- curriculum vitae;
- copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità.
- dichiarazione di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

**Una volta completata la compilazione e l'invio della domanda non sarà più possibile effettuare modifiche, correzioni e/o eliminare la stessa in autonomia. Sarà, però possibile presentare una nuova candidatura. La Commissione esaminerà l'ultima candidatura pervenuta in ordine di tempo.**

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 9/08/2024**.

In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

#### **ART. 5 - Prove d'esame, valutazione dei titoli e colloquio**

Le prove sono indirizzate ad accertare, sulla base delle competenze professionali del candidato, le capacità organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste con particolare attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche, e consistono in:

- valutazione dei titoli presentati;
- colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare



il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddiviso:

- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;
- 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.

La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio di valutazione.

Le tipologie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle stesse, il numero massimo di punti attribuibile, sono riportati all'art. 3.

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati mediante affissione di apposito avviso alla pagina del sito Unimi: <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/formazione-allinsegnamento-scolastico/percorso-formazione-iniziale-dei-docenti>.

È ammesso al colloquio di valutazione un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione, sarà pubblicato sul sito Unimi alla pagina: <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/formazione-allinsegnamento-scolastico/percorso-formazione-iniziale-dei-docenti>.

I colloqui di valutazione si svolgeranno esclusivamente **online**, durante la prima settimana di settembre 2024. I candidati ammessi riceveranno una comunicazione via mail con le indicazioni operative da seguire per la partecipazione.

L'assenza dei candidati alle prove viene considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di documento di identità valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità debbono, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati non ivi contenuti hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.

## **ART. 6 - Commissione giudicatrice formazione, approvazione delle graduatorie, utilizzazione delle graduatorie**

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Centro Formazione Insegnanti, e verrà pubblicata sul sito <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/formazione-allinsegnamento-scolastico/percorso-formazione-iniziale-dei-docenti>.

Espletate le procedure di valutazione dei titoli ed effettuato il colloquio, la Commissione formula una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.

La graduatoria della procedura di selezione è approvata con Decreto rettorale.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, in relazione ai posti disponibili.

La graduatoria è pubblicata sul sito <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/formazione-allinsegnamento-scolastico/percorso-formazione-iniziale-dei-docenti>.

Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Si precisa che al fine del conferimento dell'incarico di Tutor, al momento della presa di servizio presso questo Ateneo, il docente dovrà risultare essere in servizio attivo a tempo pieno e a tempo indeterminato presso Scuole di Primo e Secondo grado.

L'Università degli Studi di Milano si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria in caso di mancata presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia all'utilizzo, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.



La graduatoria avrà validità annuale e vi si potrà attingere anche per eventuali sostituzioni.

## **ART. 7 - Utilizzazione dei vincitori**

L'Università degli Studi di Milano trasmette il decreto di approvazione atti all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

L'utilizzo dei vincitori è per l'Anno Scolastico 2024/2025.

Il Consiglio del Centro di Formazione Insegnanti, al fine di garantire le attività tutoriali nell'ambito dei Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado provvederà a chiamare i candidati utilmente collocati in graduatoria. Per poter svolgere l'attività di tutorato, i candidati dovranno avere ottenuto l'esonero parziale dall'Ufficio Scolastico Regionale di pertinenza.

L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

I Centri, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacità di:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'università o l'istituzione AFAM;
- d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

I Centri possono predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor.

## **ART. 8 - Orario di servizio**

L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento presso i Centri, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nei Centri non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso i Centri è quello stabilito per il personale amministrativo dei Centri, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.

## **ART. 9 - Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o più brevemente, RGPD) e dell'art. 7 del Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali, l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità di gestione della presente procedura selettiva.

I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per le finalità istituzionali proprie.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano nella persona del Rettore, Legale Rappresentante, con sede in via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano.

## **ART. 10 - Responsabile del procedimento**

Secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente responsabile della Direzione Didattica e Formazione, dott. Enrico Tapella, con sede in via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano.





**ART. 11 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia di procedure selettive pubbliche.

Milano, 16/07/2024

**IL RETTORE**  
Elio Franzini  
F.to Elio Franzini

Data Progressivo  
**16/07/2024**

Repertorio Progressivo  
**4754/2024**